**Contratto di lavoro per impieghi irregolari con salario orario**

tra

**Datore di lavoro**

e

**Collaboratore/-trice: Cognome       Nome**

Per agevolare la leggibilità, di seguito si usa solo la forma maschile, essendo sempre sottointeso il riferimento ad entrambi i sessi.

Indirizzo

Telefono      Data di nascita      Permesso per stranieri

Numero AVS      Stato civile      Numero di figli

Cassa malati

# Settore lavorativo

Funzione:

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

# Inizio e fine del contratto

Il presente contratto entra in vigore solo se sono stati rilasciati tutti i permessi di lavoro eventualmente previsti dal diritto in materia di stranieri.

**Inizio del contratto:**

**Durata del contratto**

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

a) Contratto a tempo **indeterminato che può essere disdetto** secondo la cifra 11

b) Contratto **a tempo determinato** **che non può essere disdetto**  
Fine del contratto:

b) Contratto a tempo **determinato che può essere disdetto** secondo la cifra 11  
Fine del contratto:

# Formazione professionale

Al momento della sottoscrizione del contratto il collaboratore ha frequentato le seguenti formazioni di base e di perfezionamento:   
  
     

Progresso

Certificato fed. di formazione pratica (CFP) o formazione equivalente

Attestato fed. di capacità (AFC) o formazione equivalente

AFC e almeno 6 giorni di formazione continua professionale specifica o formazione equivalente

Esame di professione conformemente all’art. 27 lett. a LFPr

senza formazione nel settore alberghiero e gastronomico

# Salario lordo

Il **salario lordo mensile** si compone come segue:

Salario fisso CHF

Salario basato sulla cifra d’affari,      % della   
cifra d’affari lorda CHF        
Salario minimo garantito CHF

Indennità di vacanza 10,65% CHF

Indennità per giorni festivi 2,27% CHF

Quota 13a mensilità (calcolata sul salario, incl. 8,33% CHF

(indennità vacanze e per giorni festivi)

Altro:      CHF

**Totale salario orario lordo CHF**

# Deduzioni salariali

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

Se il collaboratore è impiegato in media per meno di 8 ore alla settimana, la stipula di un'**assicurazione contro gli infortuni non professionali** spetta allo stesso.

La quota della 13a mensilità andrà inclusa nel relativo calcolo.

AVS / AI / IPG      % CHF

Assic. contro la disoccupazione      % CHF

Assic. d’indennità giornaliera per malattia      % CHF

Assic. contro gli infortuni non professionali  
(se obbligatoria)      % CHF

Previd. prof. (del salario coordinato,

se obbligatoria)      % CHF

Imposta alla fonte      % CHF

(dell’importo soggetto all’imposta alla fonte, incl. assegni per figli)

Assicurazione delle cure medico-sanitarie  
(se assunta dal datore di lavoro) CHF

Vitto e alloggio CHF

Altro: CHF

Deduzione salariale annuale per spese di esecuzione

conformemente all’art. 35 CCNL CHF

# Assegni mensili

Assegni per figli CHF

Indennità per biancheria e vestiario da lavoro CHF

Altro:       CHF

# Riduzione del salario

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

a) Se consentito dall’art. 10 CCNL, durante il periodo di introduzione si ricorre alla possibilità di ridurre il salario minimo dell’8%.

La riduzione del salario si applica dal       al

b) Durante il periodo di introduzione si rinuncia alla riduzione del salario.

# Pagamento del salario

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

a) Il salario viene pagato il più tardi l'ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d’affari, il pagamento può avvenire entro il 6° giorno del mese successivo.

b) Il salario viene pagato il più tardi il 6° giorno del mese successivo.

c) Il salario viene pagato secondo l’art. 14 cifra 1 cpv. 2 CCNL.

# Durata del lavoro

La durata e il luogo degli impieghi vengono definiti di comune accordo. Trattasi di impieghi irregolari su base oraria, indennizzati con salario orario, e non di impieghi di collaboratori a tempo parziale.

# Periodo di prova

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

a) Il periodo di prova è di 3 mesi. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

b) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.

d) Non si applica alcun periodo di prova.

c) Il periodo di prova è di       (max. 3 mesi). Durante il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di       (min.3 giorni).

# Termine di disdetta / Preavviso

Trascorso il periodo di prova, dal 1° al 5° anno di lavoro il periodo di disdetta è di 1 mese, dal 6° anno di lavoro di 2 mesi.

Se nell’arco di 12 mesi il collaboratore non viene mai convocato per un impiego, il contratto termina senza disdetta alla fine di detto periodo.

# Vacanze

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. Le vacanze sono compensate con un indennizzo del 10,65% del salario lordo.

# Giorni festivi

Il collaboratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati per anno civile. I giorni festivi sono compensati con un indennizzo del 2,27% del salario lordo.

# Lavoro notturno

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L’inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:

a) ore 23.00 – 06.00  b) ore 22.00 – 05.00

c) ore 23.30 – 06.30  d) ore 22.30 – 05.30

e) ore 24.00 – 07.00

# Vitto e alloggio

In assenza di accordi scritti di diverso tenore in materia di vitto e alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

# Accordi particolari

*Contrassegnare l’apposita casella, altrimenti si applica la variante a)*

a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.

Ulteriori accordi:

Alla fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro informa il collaboratore per iscritto sull’assicurazione convenzionale che consente di prolungare la copertura dell’assicurazione contro gli infortuni, l’inclusione dell’assicurazione contro gli infortuni nell’assicurazione malattia ed il cambio all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera per malattia presso l'assicuratore malattia.

# Diritto complementare

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data

Datore di lavoro

Collaboratore